



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 132 del 23/09/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2014, n. 1676

Cont. 551/08/CA. Tribunale Bar. L.T. c/ Regione Puglia. Autorizzazione abbandono del giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Coordinatore della Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con atto di citazione in opposizione ad ingiunzione fiscale ex art. 3 R.D. n. 639/1910 il sig. L.T., titolare di azienda agricola in agro di gravina in Puglia, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari l'Ente Regione per sentir annullare l'ordinanza ingiunzione emessa dal Settore Contenzioso Amministrativo n. 1266/2008 di € 27.979,97 per sorte capitale già percepita dall'opponente a titolo di premio primo insediamento giovani agricoltori POR Puglia 2000/2006 Mis. 4.4., oltre interessi.

Con provvedimento n. 1365/2008 questa Giunta deliberava la costituzione in giudizio a mezzo dell'avv. Marco Ugo Carletti il quale nel resistere in giudizio chiedeva al Giudice adito il rigetto della domanda per infondatezza della stessa.

La causa, espletate le richieste istruttorie, veniva rinviata per la precisazione della conclusioni.

Nelle more del giudizio, l'opponente ha esibito la documentazione attestante l'assolvimento del debito nei confronti della Regione, confermata con nota prot. n. 8220 del 26/3/2014 dal Servizio Contenzioso Amministrativo.

L'avv. Pignatelli, legale dell'opponente, con nota del 15/7/2014, a seguito della cessazione della materia del contendere e l'estinzione del procedimento, ha chiesto l'abbandono del giudizio con la compensazione di ogni spesa ed onorario di causa.

Tanto premesso, considerato l'interesse della Regione ad addivenire alla soluzione così come prospettata di abbandonare il giudizio ex art. 309 c.p.c. con la compensazione delle spese di lite, si chiede formale autorizzazione all'abbandono del giudizio al fine della cancellazione della causa dal ruolo ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 181 c.p.c. richiamato dall'art. 309 c.p.c.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. 28/2001 e s.m.i.

“La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto delle motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e, quindi, di autorizzare il procuratore costituito dell'avvocatura regionale ad abbandonare il giudizio (R.G. 4249/08) ex art. 309 c.p.c. e, dunque, a non comparire alla prossima udienza ai fini della cancellazione della causa dal ruolo.

- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
